

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale 3 dicembre 2010, n. 184/2010
Adozione della “Carta Etica dei componenti la Giunta ed il Consiglio regionale del Piemonte” (PC).

(omissis)

Il n. 3) dell'o.d.g. reca: Adozione della “Carta Etica dei componenti la Giunta ed il Consiglio regionale del Piemonte”. (PC)

Il *Congresso dei poteri locali e regionali*, organismo del *Consiglio d'Europa*, ha come finalità istituzionale la promozione di società ispirate ai valori della democrazia, con specifico riguardo all'assetto organizzativo ed ai profili funzionali delle autonomie territoriali;

Tra le iniziative promosse dal Congresso c'è il “Codice Europeo di comportamento per gli eletti locali e regionali” (elaborato prendendo in considerazione i testi in vigore all'interno degli Stati membri e i lavori internazionali pertinenti);

Si tratta di un documento che assume particolare rilievo in quanto indicativo degli *standards* comportamentali cui gli amministratori ed, in generale, gli eletti locali debbono ispirare la loro condotta nei rapporti con i cittadini, l'ente di appartenenza ed i mezzi di informazione. Finalità principale del Codice è quella di rinnovare ed accrescere il rapporto di fiducia tra i cittadini ed i loro rappresentanti politici locali e regionali.

In particolare, tra le altre cose, il Codice sottolinea che:

- gli eletti locali e regionali esercitano le loro funzioni nel quadro della legge e conformemente al mandato che è stato loro affidato dagli elettori, e che sono responsabili nei confronti della popolazione locale o regionale nel suo complesso;
- il rispetto dei termini del mandato degli elettori va di pari passo con il rispetto delle norme etiche;
- la promozione dei Codici di condotta destinati agli eletti locali e regionali permetterà di accrescere la fiducia fra la classe politica locale e regionale e i cittadini;
- il rinnovo di un clima di fiducia tra eletti ed elettori rende necessario il coinvolgimento della società civile intesa complessivamente, con un importante ruolo partecipativo dei cittadini stessi e dei mezzi di comunicazione ed informazione;
- l'imposizione dei doveri non è concepibile senza la concessione di garanzie che permettano agli eletti locali e regionali di svolgere il loro mandato;
- nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto persegue l'interesse generale e non esclusivamente il proprio interesse personale diretto o indiretto, o l'interesse particolare di persone o di gruppi di persone allo scopo di ottenere un interesse personale diretto o indiretto.

Dato atto che i principi, gli obiettivi, gli obblighi e i mezzi di controllo previsti dal Codice interessano gli eletti nei loro rapporti con i cittadini, con l'amministrazione di riferimento, nonché con i mezzi di comunicazione ed informazione;

Evidenziato che il Codice stesso prevede attività di informazione, diffusione e sensibilizzazione delle disposizioni in esso contenute;

Ritenuto necessario indirizzare all'osservanza delle disposizioni in questione il personale politico elettivo (individuato secondo la definizione dell'art. 1 del Codice) della Regione Piemonte nel suo insieme (Giunta regionale e Consiglio regionale), adottando la “Carta Etica dei componenti la Giunta ed il Consiglio regionale del Piemonte”, allo scopo di perseguire una sempre maggiore trasparenza, correttezza, legalità ed eticità nell'azione dei propri eletti o nominati a cariche pubbliche regionali;

Evidenziato che, ai sensi di tale “Carta Etica”, costituiscono principi etici generali i principi di responsabilità, trasparenza, correttezza, imparzialità, efficienza, spirito di servizio, sviluppo sociale, valorizzazione delle risorse umane, rispetto della disciplina di bilancio e finanziaria;

Precisato che tale Carta etica si pone al di là degli obblighi di legge e rappresenta uno strumento volontario che ciascun amministratore, o candidato amministratore, può sottoscrivere quale suo impegno personale di fronte alla collettività.

Ritenuto necessario adottare la “Carta Etica” sia per l’ambito della Giunta regionale sia per quello del Consiglio regionale, con i rispettivi provvedimenti amministrativi di competenza;

Precisato che la “Carta Etica” verrà pubblicata sui siti istituzionali del Consiglio regionale e della Giunta regionale, e, inoltre, che essa potrà essere aggiornata per adeguarla alle mutate condizioni socio-politiche che potranno avvenire nel tempo.

Tutto ciò premesso e considerato,

Visto il “Codice di comportamento per gli eletti locali e regionali”, adottato dal Consiglio d’Europa in data 31.8.2004;

Vista la Legge regionale statutaria del 4 marzo 2005 n. 1;

L’Ufficio di Presidenza, unanime,

Delibera

1. l’adozione della “Carta Etica dei componenti la Giunta ed il Consiglio regionale del Piemonte”, con i contenuti e per le motivazioni espressi in premessa;
2. di allegare tale “Carta Etica” al presente provvedimento, per farne parte integrante e costitutiva (All.1);
3. di rinviare a successivi provvedimenti, di competenza delle Direzioni interessate, opportune forme di pubblicità e di conoscenza della stessa “Carta Etica”.

CARTA ETICA

PREAMBOLO

La Regione Piemonte intende perseguire una sempre maggiore trasparenza, correttezza, legalità ed eticità dell'azione dei propri eletti o nominati a cariche pubbliche regionali.

Sottolineata la sfiducia sempre maggiore dei cittadini nella classe politica a causa di episodi di cattiva amministrazione connessi all'esercizio delle sue funzioni.

Ricordato che gli eletti regionali esercitano le proprie funzioni nel quadro della legge e conformemente al mandato che è stato loro affidato dagli elettori e che sono responsabili nei confronti della popolazione locale o regionale nel suo complesso.

Constatato che le disposizioni normative sono sempre più completata da codici di comportamento in vari settori, quali le relazioni commerciali, le relazioni bancarie, l'amministrazione.

Stimato che spetti agli eletti regionali assumere un comportamento eticamente corretto nelle loro sfere di competenza e nello svolgimento delle loro funzioni.

Considerato che il rispetto dei termini del mandato degli elettori va di pari passo con il rispetto delle norme etiche.

Ritenuto, di conseguenza, che la promozione dei codici di condotta destinati agli eletti regionali permetterà di accrescere la fiducia tra la classe politica regionale e i cittadini e che tale legame di fiducia sia indispensabile affinché un eletto possa portare a buon fine la propria missione.

Considerato necessario il coinvolgimento della società civile intesa complessivamente e, in particolare, il ruolo dei cittadini e dei mass media.

Ribadito, infine, che l'imposizione dei doveri non è concepibile senza la concessione di garanzie che permettano agli eletti regionali di svolgere il loro mandato e ricordando al riguardo le disposizioni pertinenti, contenute in tal senso nella bozza di Carta europea dell'Autonomia regionale.

Si dispone quanto segue:

TITOLO I CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 1 Istituzione

E' istituita la Carta Etica regionale, il cui contenuto viene dettato dai seguenti articoli.

Articolo 2 Destinatari

La presente Carta Etica si rivolge:

Al Presidente della Giunta e al Presidente del Consiglio regionale;

agli Assessori regionali;

ai Consiglieri regionali;

ai candidati alle elezioni regionali e ai dirigenti/responsabili di ogni partito politico, movimento e lista civica che concorra alle elezioni regionali.

Articolo 3

Definizione delle funzioni

Ai fini della presente Carta il termine “funzioni” designa il mandato conferito e l’insieme delle funzioni esercitate dal sottoscrittore in virtù di detto mandato.

Articolo 4

Oggetto della Carta Etica

L’oggetto di questa Carta consiste nello specificare sia le norme di comportamento che il sottoscrittore deve osservare nello svolgimento delle proprie funzioni, sia le modalità di informazione ai cittadini circa le norme di comportamento che possono a buon diritto aspettarsi dal sottoscrittore.

La Carta Etica si pone al di là degli obblighi di legge e rappresenta uno strumento volontario che ciascun amministratore, o candidato amministratore, può sottoscrivere quale suo impegno personale di fronte alla collettività.

TITOLO II

PRINCIPI GENERALI

Articolo 5

Primato dell’interesse generale

Nell’esercizio delle proprie funzioni, il sottoscrittore persegue l’interesse generale e non il proprio interesse personale, diretto o indiretto, né l’interesse particolare di persone o di gruppi di persone allo scopo di ottenere un interesse personale diretto o indiretto.

Articolo 6

Principi etici generali

Costituiscono principi etici generali i principi di responsabilità, trasparenza, correttezza, imparzialità, efficienza, spirito di servizio, valorizzazione delle risorse umane, formazione continua, rispetto della disciplina di bilancio e finanziaria.

Articolo 7

Definizioni dei principi etici generali

Ai fini della presente Carta Etica si intende per:

a) **“responsabilità”**: il comportamento del sottoscrittore non può prescindere dal rispetto delle leggi e deve essere ispirato all’etica della responsabilità, per cui in nessun caso è ammesso perseguire o realizzare un interesse in violazione delle leggi e dei principi etici. Il sottoscrittore garantisce, pertanto, un esercizio diligente, trasparente e motivato delle proprie funzioni e il rispetto del mandato affidatogli, nonché della missione dell’amministrazione regionale.

b) **“trasparenza”**: il principio di trasparenza si fonda su veridicità, accuratezza e completezza dell’informazione, sia all’esterno, che all’interno dell’amministrazione. Ci si impegna, perciò, a fornire le informazioni in modo chiaro e completo, con una comunicazione facile e di immediata comprensione, sviluppando ogni misura che vada a favore della diffusione di informazione sulle proprie competenze, sull’esercizio delle proprie funzioni e sul funzionamento dei servizi che si trovano sot-

to la propria responsabilità. Per questa ragione, i destinatari della Carta Etica si asterranno dall'ostacolare un controllo motivato dell'esercizio delle loro funzioni e il rispetto della missione dell'amministrazione regionale.

c) **“correttezza”**: implica il rispetto dei diritti, anche sotto il profilo della privacy e delle opportunità di tutti i soggetti che risultino coinvolti nell'attività dell'amministrazione. Ciò impone anche l'eliminazione di qualsiasi situazione che crei discriminazione e di ogni possibile conflitto di interessi. Perciò, nell'esercizio delle proprie funzioni, il sottoscrittore perseguirà l'interesse generale e non quello personale - diretto o indiretto – né l'interesse particolare di gruppi di persone.

d) **“imparzialità”**: comporta l'obbligo di adoperarsi per favorire l'accesso di ogni utente ai servizi, superando ogni forma di discriminazione, comprese quelle legate alle risorse finanziarie possedute, al genere o all'area geografica di provenienza.

e) **“efficienza”**: significa impegnarsi a offrire un servizio adeguato e a difendere e tutelare il patrimonio pubblico nonché assicurarsi che ogni attività venga realizzata nel rispetto dell'economicità di gestione delle risorse impiegate.

f) **“spirito di servizio”**: implica che il sottoscrittore sia sempre orientato, nel proprio comportamento, all'obiettivo di fornire un servizio di alto valore sociale e di utilità alla collettività, la quale deve beneficiare dei migliori standard di qualità alle più eque condizioni economiche e senza alcuna arbitraria discriminazione.

g) **“valorizzazione delle risorse umane”**: le risorse umane rappresentano un fattore fondamentale per lo sviluppo e per la crescita delle attività amministrative e, pertanto vengono tutelate le attività di crescita professionale allo scopo di accrescere il patrimonio di competenze possedute dall'ente.

h) **“formazione continua”**: comporta l'adoperarsi per favorire la crescita individuale delle risorse umane attraverso la conoscenza dei principi e delle norme etiche contenute nella presente Carta Etica, approfondite mediante corsi destinati a funzionari e dipendenti.

i) **“rispetto della disciplina di bilancio e finanziaria”**: le situazioni contabili e i bilanci devono rappresentare fedelmente i fatti di gestione (economica, patrimoniale e finanziaria) secondo criteri di chiarezza, veridicità e correttezza, a garanzia della buona gestione del denaro pubblico.

Articolo 8

Esercizio del mandato

Nell'esercizio delle sue funzioni, il sottoscrittore rispetta le competenze e le prerogative di qualsiasi altro mandatario politico o dipendente pubblico.

Si astiene dal sollecitare o dal concorrere e si oppone alla violazione dei principi enumerati nel presente titolo, da parte di qualsiasi altro incaricato politico o dipendente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni.

TITOLO III OBBLIGHI SPECIFICI

Capitolo 1 Accesso alla funzione

Articolo 9 Regole in materia di campagna elettorale

Il candidato imposterà ed effettuerà la sua campagna elettorale spiegando il proprio programma politico o di mandato nella piena trasparenza e nel rispetto degli altri competitori, esimendosi dal condurre attacchi personali basati sulla vita privata di questi ultimi. Egli si astiene dall'ottenere qualsiasi suffragio con mezzi che non siano la persuasione o il convincimento. Il candidato non chiederà o non accetterà alcuna contropartita a una desistenza o a un appoggio, né cercherà di ottenere suffragi con la diffamazione degli altri candidati, con la violenza e/o minacce, con la manipolazione delle liste elettorali e/o dei risultati della votazione, nonché con la concessione di vantaggi o promesse di vantaggi.

Se il candidato è espressione di un partito politico, di una coalizione o di una lista civica, e sottoscrive gli impegni previsti dalla presente Carta Etica, in caso di grave o reiterata violazione della stessa, sarà compito della direzione del partito, del gruppo dirigente della coalizione dei partiti o della lista civica di procedere all'estromissione della candidatura del proprio rappresentante o di richiederne le dimissioni in caso di avvenuta elezione.

Capitolo 2 Esercizio della funzione

Articolo 10 Doveri del sottoscrittore

Il sottoscrittore si asterrà dall'esercitare altri incarichi politici o lavorativi che impediscano di svolgere adeguatamente il proprio mandato, o che palesino conflitti di interesse con il proprio ruolo di pubblico amministratore, accettando solo le funzioni che egli potrà effettivamente e convenientemente assumere, evitando ogni accentramento di potere.

Il sottoscrittore si astiene dall'esercitare le proprie funzioni e dall'utilizzare le prerogative legate alla sua carica nell'interesse particolare - diretto o indiretto - proprio, di individui o di gruppi di individui.

In particolare, il sottoscrittore si impegnerà a scegliere i collaboratori che potranno assisterlo efficientemente ed efficacemente nell'esercizio del suo mandato, avendo cura che nel corso dello stesso non si reclutino suoi parenti o affini fino al quarto grado in relazione all'utilizzo di risorse di tipo discrezionale del budget.

I destinatari di questa Carta Etica dimostreranno assidua presenza alle sedute di Giunta, di Consiglio, delle Commissioni o altri organismi cui siano chiamati in ragione del proprio ruolo.

Il sottoscrittore rifiuterà ogni dono che non sia di natura meramente simbolica e provvederà a rendicontare il proprio operato ai suoi interlocutori (cittadini, amministrati) con regolarità, trasparenza e chiarezza, privilegiando l'utilizzo di quei processi di rendicontazione sociale che favoriscano la comunicazione dei risultati e della ricaduta sociale del proprio operato e che coinvolgano gli stessi interlocutori nella valutazione dei risultati medesimi.

Il sottoscrittore si asterrà dall'utilizzare le risorse messe a disposizione dalla comunità per maggiorare spese (principio di economicità della Pubblica Amministrazione), anche qualora non direttamente connesse alla sua funzione e al suo operato.

Rispetterà la disciplina di bilancio e finanziaria e si sforzerà di contenere le spese di funzionamento della pubblica amministrazione secondo quei criteri definiti dalle leggi nazionali e regionali.

Al fine di garantire la corretta gestione economico – finanziaria delle attività della Regione, nella fase conclusiva del suo mandato il sottoscrittore si adopererà perché sia assicurata la copertura delle spese per l'intero esercizio futuro e non solo fino alla data di scadenza del proprio mandato politico.

Capitolo 3 Cessazione di funzioni

Art. 11

Divieto di assicurarsi preventivamente alcun incarico e vantaggio

Nella fase conclusiva del proprio mandato o carica il sottoscrittore si asterrà dal prendere decisioni che assicurino a sé, o a un parente o affine entro il quarto grado, un vantaggio personale, professionale o economico.

TITOLO IV RAPPORTI CON I CITTADINI, L'AMMINISTRAZIONE E I MASS MEDIA

Articolo 12

Pubblicità e motivazione delle decisioni

Il sottoscrittore è responsabile, per la durata del suo mandato, nei confronti della popolazione locale nel suo complesso.

In assenza di regolamentazione il sottoscrittore dovrà dimostrare che le motivazioni della sua decisione abbiano un carattere equo e conforme all'interesse generale, nel rispetto dei principi individuati dalla presente Carta Etica.

A tal fine risponde diligentemente a qualsiasi richiesta dei cittadini o dei mass media relativa allo svolgimento delle sue mansioni, alla loro motivazione o al funzionamento dei servizi dei quali è responsabile.

Incoraggia e sviluppa ogni misura che vada a favore della diffusione presso i mass media di informazioni sulle sue competenze, sull'esercizio delle sue funzioni e sul funzionamento dei servizi che si trovano sotto la sua responsabilità.

Articolo 13

Assunzione di personale

Il sottoscrittore si impegna a impedire ogni reclutamento di personale amministrativo e tecnico basato su principi che non siano il riconoscimento dei meriti e delle rispettive competenze professionali e/o su scopi diversi dai bisogni del servizio.

Articolo 14

Valorizzazione della missione dell'amministrazione

Nell'ambito dell'esercizio delle sue mansioni, il sottoscrittore fa in modo di valorizzare il ruolo e gli incarichi dell'amministrazione.

Incoraggia e sviluppa ogni provvedimento volto a favore di un miglioramento dei servizi di cui è responsabile, nonché la motivazione del personale.

TITOLO V INFORMAZIONE, DIFFUSIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Art. 15 Pubblicazione della Carta Etica

La Carta Etica verrà pubblicata sui siti istituzionali del Consiglio regionale e della Regione Piemonte, nonché divulgata, nei suoi principi generali, nelle pubblicazioni istituzionali dell'Ente.

Art. 16 Adesione e diffusione della Carta etica presso i sottoscrittori

Il sottoscrittore aderisce alla Carta Etica tramite una sottoscrizione volontaria della medesima. L'adesione assume il valore di un patto etico stipulato con i cittadini/amministratori/utenti presenti sul territorio regionale.

L'elenco dei sottoscrittori che hanno aderito alla Carta Etica verrà pubblicizzato sul sito del Consiglio regionale e della Regione Piemonte, al fine di permettere ai cittadini la verifica dei comportamenti amministrativi di chi ha sottoscritto la Carta Etica con i principi in essa contenuti.

Con la medesima modalità verrà pubblicizzato anche l'elenco di coloro che non hanno sottoscritto la Carta Etica.

Il sottoscrittore si impegna a leggere attentamente e a dichiarare di avere capito l'insieme delle disposizioni della presente Carta Etica, nonché dichiara di aver la volontà di lasciarsi guidare dalle disposizioni della Carta medesima.

Art. 17 Diffusione della Carta presso i cittadini, i dipendenti e i mass media

Il sottoscrittore incoraggia e sviluppa qualsiasi provvedimento volto a favorire la diffusione della presente Carta Etica e la sensibilizzazione ai principi in esso elencati, presso i dipendenti, presso i cittadini e i mass media.

TITOLO VI Disposizioni finali

Art. 18 Modifica o adeguamento della Carta Etica

È compito dell'Ufficio di Presidenza e della Giunta regionale modificare o adeguare la Carta Etica, previa intesa, alla luce dei cambiamenti delle condizioni socio-politiche, nonché dei valori, dei principi e della sensibilità sociale dei cittadini.